

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 87 DEL 24/01/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: DR. FRANCESCO CRACCO - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 78/25

Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. n. 114245 del 23 dicembre 2024 il dr. Francesco CRACCO, dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia, in servizio presso l'Unità operativa complessa "Ostetricia e ginecologia" del presidio ospedaliero di Bassano, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 20 gennaio 2025 (primo giorno non lavorato);
- le dimissioni del dipendente risultano rassegnate nella prima metà del periodo di prova del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato; i primi tre mesi di prova scadono il giorno 4 febbraio 2025 (ultimo giorno da computare ai fini del calcolo della metà del periodo di prova).

Considerato che:

- l'articolo 16, comma 5, del C.C.N.L. dell'area sanità stipulato il 23 gennaio 2024 prevede che decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso né indennità sostitutiva del preavviso;
- a termini contrattuali le dimissioni potevano essere presentate con efficacia non prima del giorno 5 febbraio 2025 (primo giorno successivo alla scadenza della metà del periodo di prova);
- nel comunicare la propria volontà di cessazione del rapporto di lavoro al 20 gennaio 2025, il dipendente ha imposto una data di cessazione del rapporto incompatibile con la previsione del contratto collettivo applicabile;
- ai sensi dell'articolo 83 del C.C.N.L. dell'Area Sanità stipulato il 23 gennaio 2024, la parte che recede senza l'osservanza dei termini previsti dal contratto collettivo è tenuta a corrispondere un'indennità economica; la penale va commisurata al periodo intercorrente tra la data di cessazione indicata (20 gennaio 2025) e il giorno successivo alla scadenza dei primi tre mesi di periodo di prova (5 febbraio 2025);
- si conferma che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti eventualmente residuanti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135).

Visti e richiamati:

- l'articolo 16, comma 5, del C.C.N.L. 23 gennaio 2024 per l'Area della Sanità in tema dimissioni in periodo di prova;
- l'articolo 83 del C.C.N.L. del C.C.N.L. 23 gennaio 2024 per l'Area della Sanità;
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), confermato dalla sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto della dichiarazione di dimissioni del dipendente dr. Francesco CRACCO a

decorrere dal 20 gennaio 2025 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 19 gennaio 2025), con l'applicazione della penale contrattualmente prevista.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego prodotte dal dr. Francesco CRACCO, dirigente medico nella disciplina di ostetricia e ginecologia a tempo indeterminato in periodo di prova, a decorrere dal 20 gennaio 2025;
2. di precisare che trova applicazione l'indennità economica sostitutiva, per il mancato rispetto delle modalità di cessazione del rapporto durante il periodo di prova, da liquidare ai sensi dell'articolo 83 del C.C.N.L. del 23 gennaio 2024 in una somma corrispondente alle voci della retribuzione lorda spettante dal 20 gennaio 2025 al giorno 5 febbraio 2025, primo giorno successivo alla scadenza della metà del periodo di prova;
3. di precisare, per le ragioni esposte nelle premesse, che trova applicazione l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.